

CENTRO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA

"FRANCESCO DATINI"

S T A T U T O

Centro Internazionale di Storia Economica "F. Datini"

S T A T U T O

Art. 1 - COSTITUZIONE

Per iniziativa dell'AZIENDA AUTONOMA DI TURISMO DI PRATO
E
dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
dell'ARCHIVIO DI STATO DI PRATO
della CASA PIA DE'CEPPI DI PRATO
del COMUNE DI PRATO
dell'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI FIRENZE
dell'UNIONE DEI COMMERCianti DI PRATO E MANDAMENTO
dell'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE

e' costituito il

CENTRO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA

"FRANCESCO DATINI"

gli enti suddetti fanno parte del "CENTRO" in qualità di soci fondatori.

Art. 2 - AMMISSIONE A SOCI

Gli enti, associazioni e persone fisiche, che desiderano essere ammessi a far parte del Centro, devono presentare domanda al Consiglio direttivo.

L'ammissione a socio dopo il voto favorevole del Comitato di Presidenza, viene deliberata dal Consiglio direttivo col voto favorevole di almeno due terzi dei membri che ne fanno parte.

Il comitato di presidenza può rivolgere invito a enti, associazioni e persone fisiche, a venire a far parte del Centro.

Art. 3 - SCOPI DEL CENTRO

Fini del Centro sono:

- a) - Promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche su argomenti di storia economica, in prevalenza medievale, eventualmente anche in rapporto con altri aspetti della civiltà del medioevo per il periodo dal secolo X al secolo XVI.

- b) - Organizzare a Prato convegni internazionali sugli argomenti suddetti anche in relazione alle fonti offerte dall'Archivio Datini.
- c) - Organizzare annualmente a Prato corso di studio con lezioni e discussioni dedicate alla storia dell'economia e alle discipline attinenti la relativa metodologia storiografica.
- d) - Curare ogni altra iniziativa che integri la suddetta azione scientifica e che possa comunque considerarsi connessa ai fini sopra indicati.

Art. 4 - PATRIMONIO

Al conseguimento dei propri fini il Centro provvede con:

- a) le quote dei soci; b) il contributo di amministrazioni pubbliche, di enti privati e di persone fisiche; c) doni, legati, erogazioni di enti e benefattori secondo la specifica destinazione da essi indicata; d) il provento di speciali iniziative promosse dal Centro; e) le rendite patrimoniali.

Art. 5 - CONTRIBUTI DEI SOCI

Gli enti, le associazioni e le persone fisiche che fanno parte del "Centro" in qualità di socio, debbono versare un contributo annuo di almeno L. 500.000 (cinquecentomila). Sono esentati da questo contributo l'Archivio di Stato che ospita il Centro nella propria sede e la Casa Pia de' Ceppi, proprietaria dell'Archivio Datini.

Non avendo il Centro fini di lucro la detta quota iniziale di Lire 500.000 potrà essere in seguito diminuita od aumentata a seconda delle circostanze che si verificheranno.

Art. 6 - SEDE DEL "CENTRO"

Il Centro ha sede legale in Prato, presso l'Archivio di Stato nel Palazzo Datini.

La sede amministrativa del centro sarà ospitata presso gli Uffici dell'Azienda Autonoma di Turismo di Prato, Via Luigi Muzzi, 51.

Art. 7 - ORGANI DEL "CENTRO"

Sono organi del centro:

- 1) L'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Comitato di Presidenza;
- 4) il Presidente;
- 5) il Comitato Scientifico;
- 6) il Presidente del Comitato Scientifico;
- 7) la Giunta esecutiva del Comitato scientifico;
- 8) Il Segretario Generale
- 9) il Direttore;
- 10) il Collegio sindacale

Art. 8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti degli Enti e dalle persone fisiche soci del Centro.

Gli Enti e le Associazioni sono rappresentati nell'Assemblea ciascuno da due persone, che possono venire sostituite in qualsiasi momento dagli stessi enti che le hanno nominate.

Gli Enti ed associazioni che si impegnano ad un contributo associativo multiplo del minimo indicato all'art. 5, potranno a loro richiesta, essere rappresentati da un numero maggiore di membri, anche tenuto riguardo all'importanza dello stesso ente od associazione socio.

L'Assemblea del Centro deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo mediante avvisi individuali contenenti l'ordine del giorno e spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte all'anno, e cioè entro il 31 ottobre per deliberare sul Bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. L'Assemblea può essere convocata straordinariamente quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri;

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio direttivo.

Propone al Consiglio direttivo modifiche del presente statuto ed esprime parere su quelle di cui il Consiglio prenda l'iniziativa.

Alle adunanze di Assemblea ciascun membro potrà farsi rappresentare da un altro membro. Nessun membro dell'assemblea può essere portatore di più di una delega.

Agli enti e associazioni soci del Centro verranno inviati: l'elenco dei membri designati alle cariche dei vari organi del centro e le copie dei bilanci di previsione e consuntivo approvati.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto come segue:

1. da un rappresentante di ciascun ente od associazione, soci del Centro.
2. da uno o più rappresentanti designati fra le persone fisiche che fanno parte del Centro in qualità di soci.
3. dal Presidente del Comitato scientifico o da un suo delegato.

Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio; i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso di un triennio uno dei consiglieri viene a mancare per un qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte senza motivo giustificato impedimento, verrà considerato scaduto e sarà provveduto alla sua sostituzione con delibera dello stesso Consiglio direttivo.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo fra i propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente il Centro in giudizio e nei rapporti con i terzi.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato di Presidenza e provvede alla esecuzione delle deliberazioni convoca i corsi di studio, i convegni, i congressi e sovrintende di concerto con il Comitato di presidenza all'amministrazione del patrimonio del Centro, ed ordina le spese entro i limiti dei singoli capitoli di bilancio di previsione approvato.

Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio direttivo e del Comitato di presidenza, ma deve sottoporre le suddette deliberazioni alla ratifica dei medesimi organi nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione stessa.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo e può essere riconfermato.

Art. 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organo che presiede l'attività scientifica del Centro.

Provvede alla programmazione e allo svolgimento dei convegni, corsi di studio, cicli di conferenze, congressi ed ogni altra manifestazione nell'ambito degli scopi del Centro.

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di dieci membri nominati dal Consiglio direttivo che li sceglie fra eminenti personalità di vari paesi nel campo degli studi di storia e di economia oltre ai rappresentanti dei Ministeri italiani dell'istruzione, degli Interni e degli Esteri, designati dai ministeri medesimi.

Il Comitato scientifico ha la durata del Consiglio direttivo. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato scientifico si riunisce ordinariamente una volta all'anno per stabilire il programma dei lavori e per la nomina del proprio Presidente, della Giunta esecutiva e del Direttore, scelto anche questi, preferibile ente tra i suoi membri.

Le nomine degli Uffici di Presidenza, giunta e direttore del Comitato scientifico, i programmi, le spese e tutte le altre deliberazioni del Comitato medesimo e dei suoi organi hanno validità dopo l'approvazione del Consiglio direttivo del Centro.

Art. 14 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Presidente del Comitato scientifico rappresenta l'intero Comitato di fronte al Consiglio direttivo del Centro, del quale fa parte di diritto e nel quale può farsi sostituire da un membro della Giunta esecutiva del Comitato scientifico.

Convoca e presiede le adunanze e normalmente presiede i convegni di studio.

Risponde dell'attuazione dei programmi stabiliti dal Comitato scientifico.

Atto n°15 - LA GIUNTA ESECUTIVA DEL COMITATO SCIENTIFICO

La Giunta esecutiva del Comitato scientifico è composta di almeno cinque membri, uno dei quali con funzioni di vice-presidente.

Essa coordina e sovrintende allo svolgimento dei programmi stabiliti dal Comitato scientifico.

Alle riunioni del Comitato scientifico e della sua Giunta esecutiva ha facoltà di intervenire e di rappresentarvi il Centro il Presidente del Centro medesimo od un suo delegato.

Art. 16 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale ha per compiti:

- a) curare i rapporti fra i vari organi del Centro;
- b) di redigere i verbali delle adunanze,
- c) di curare la corrispondenza, tenere l'archivio e gli atti contabili;
- d) di apporre la propria firma su reversali e mandati di pagamento;
- e) di compiere in genere tutti i servizi di natura tecnica ed amministrativa del Centro.

Art. 17 - IL DIRETTORE

Il Direttore ha per compiti:

- a) di mantenere i rapporti fra il Presidente del Comitato scientifico e i suoi membri.
- b) di dare esecuzione ai programmi stabiliti dal Comitato scientifico e di redigere i verbali delle sue riunioni.
- c) di curare l'organizzazione dei corsi e dei convegni.
- d) di curare le pubblicazioni.

Art. 18 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da uno supplente nominati dal Consiglio direttivo i quali restano in carica per la durata del Consiglio stesso.

Ai sindaci è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile del Centro, che essi dovranno eseguire sia mediante l'esame dei bilanci sia con ispezioni saltuarie che possono disimpegnare o collettivamente o separatamente;

tuttavia i rapporti con il Centro le loro comunicazioni dovranno sempre avere forma collegiale.

I sindaci hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio direttivo. Essi potranno essere invitati anche alle adunanze del Comitato di presidenza.

Art. 19 - CONVOCAZIONI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Negli avvisi per le adunanze di tutti gli organi del Centro (Assemblea, Consiglio direttivo, Comitato di Presidenza, Comitato Scientifico, Giunta esecutiva del Comitato Scientifico), oltre all'ordine del giorno deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà tenersi anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Le adunanze hanno validità in prima convocazione quando vi intervenga almeno la metà dei membri componenti il rispettivo organo del Centro.

Le adunanze in seconda convocazione invece sono valide se intervengono:

- 1/3 dei membri di Assemblea
- 1/3 " " di Consiglio direttivo
- 1/3 " " del Comitato Scientifico
- 2 " " del Comitato di Presidenza
- 2 " " della giunta esecutiva del Comitato Scientifico.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti. Le astensioni e le schede bianche non si computano per stabilire la maggioranza suddetta.

In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede, e in quelle segrete la proposta s'intende respinta.

Fa eccezione per validità deliberativa, quanto disposto dall'art. 2 per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 20 COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Ai membri del Comitato scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, per lo svolgimento della loro attività.

I membri del Comitato scientifico potranno beneficiare dei diritti d'autore, secondo le leggi vigenti in Italia, per eventuali incarichi di pubblicazione.

Art. 21 - PERSONALE DEL CENTRO

Il personale del Centro è composto da uno o più dipendenti assunti a tempo determinato in occasione di convegni, corso di studio e per far fronte alle altre necessità del Centro.

Art. 22 - SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato alla CASSA DI RISPARMI E DEPOSITI DI PRATO

Art. 23 - FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto in questo atto valgono le norme di legge vigenti in Italia in materia di associazioni non riconosciute come persone giuridiche.

I membri del primo Comitato di Presidenza e del primo Consiglio direttivo verranno nominati per votazione quando i membri dell'Assemblea del Centro saranno almeno in numero di venti.

Fino a che questo non si renda possibile tutti i rappresentanti degli enti e delle associazioni a tutte le persone fisiche soci del Centro, sono al tempo stesso membri dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

** ** **

Prato, 30 Dicembre 1968